

STATUTO DELLA SOCIETA' ITALIANA PER LO STUDIO DELLE SOSTANZE GRASSE

DICEMBRE 2019

ART. 1 - E' costituita con la denominazione "Società Italiana per lo Studio delle Sostanze Grasse" una associazione culturale con sede legale in Milano.

ART. 2 - La Società è apolitica e non persegue fini di lucro; essa ha per scopo: a) di favorire e diffondere la conoscenza scientifica e tecnologica delle sostanze grasse in genere;

- a) di riunire e mettere a contatto gli studiosi ed i tecnici specialisti che, a qualunque titolo, si interessano alle sostanze grasse;
- b) di promuovere ricerche inerenti alle sostanze grasse ed ai derivati;
- c) di stabilire rapporti di reciproca collaborazione con Associazioni, Società ed Enti simili italiani ed esteri per un più efficace e rapido conseguimento degli scopi sociali.

ART. 3 - Per raggiungere i suoi scopi, la Società provvede al proprio finanziamento con le quote di ammissione e annuali dei Soci, con eventuali lasciti, sussidi, donazioni, con gli interessi del fondo patrimoniale e proventi derivanti da eventuali ricerche promosse dalla Società.

L'anno finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

La Società può eventualmente destinare somme a favore di fondazioni per l'assegnazione di premi periodici o altro.

ART. 4 - La durata della Società è illimitata.

ART. 5 - Possono essere Soci della Società persone giuridiche e persone fisiche, queste ultime debbono fruire dei diritti civili e politici.

ART. 6 - I soci possono essere: onorari, collettivi, ordinari.

Possono essere accolti dal Consiglio Direttivo quali Soci Onorari le persone fisiche italiane e straniere che, per meriti scientifici o per particolari benemeritenze nel settore delle sostanze grasse sono riconosciuti benemeriti della Società. La loro nomina è a vita.

Possono essere Soci Collettivi, Società italiane culturali, industriali, Ditte, Enti pubblici, Laboratori e Associazioni di Categoria.

Possono essere Soci Ordinari, le persone fisiche italiane e straniere, interessate mediante la loro provata attività scientifica o tecnica al settore delle sostanze grasse.

ART. 7 - La domanda per essere ammesso a Socio della Società, debitamente firmata dal richiedente, deve essere presentata al Consiglio Direttivo: La stessa deve avere come requisito essenziale l'accettazione del presente statuto e, quindi, di tutti i diritti e obblighi da esso derivanti

L'ammissione dei Soci Collettivi e Ordinari è deliberato dal Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio a maggioranza di voti

ART. 8 - I Soci in regola con l'articolo 9 hanno diritto di partecipare a tutte le manifestazioni della Società Italiana per lo Studio delle Sostanze Grasse ed a ricevere le eventuali pubblicazioni gratuite decise dal Consiglio Direttivo. I Soci Collettivi e Ordinari, possono prendere parte alle Assemblee, con voto deliberativo e sono eleggibili alle cariche sociali.

ART. 9 - I Soci hanno il dovere di essere in regola con il pagamento della quota associativa la cui entità verrà stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo. La qualità di Socio si perde per dimissione, per mancato pagamento delle quote sociali, per motivo grave; in questo caso la radiazione del Socio deve essere proposta dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea dei Soci con voto segreto a maggioranza dei presenti.

Le eventuali dimissioni da socio non lo esimono gli stessi dagli obblighi finanziari per l'anno in corso e per gli anni pregressi

ART. 10 - L'Assemblea dei Soci può essere Ordinaria e Straordinaria, ed è convocata dal Presidente che rappresenta la SISSG. La convocazione dell'Assemblea può essere sollecitata al Presidente dai Consiglieri, in numero non inferiore a 3.

L'Assemblea Ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- b) nomina i Consiglieri ed i Revisori allo scadere dei trienni;
- c) delibera su ogni altro provvedimento di ordine economico e organizzativo indicato nell'Ordine del Giorno.

L'Assemblea Ordinaria deve essere tenuta almeno una volta all'anno.

L'Assemblea Straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

Le Assemblee Straordinarie possono anche essere convocate su richiesta del Collegio dei Revisori o su richiesta motivata di almeno un quinto dei Soci in regola coi pagamenti delle quote sociali

ART. 11 - Le convocazioni della Assemblea devono essere fatte mediante comunicazione scritta (fax, posta elettronica, raccomandata A/R o posta elettronica certificata) inviata almeno 20 giorni prima della riunione e devono contenere il giorno, l'ora, il luogo della riunione e gli argomenti all'Ordine del Giorno.

In caso di urgenza è facoltà del Presidente di convocare l'assemblea nel termine di **5** giorni

ART. 12 - Per la validità dell'Assemblea Ordinaria in prima convocazione occorre l'intervento di almeno un mezzo dei Soci.

In difetto l'Assemblea è rimandata ad una seconda convocazione per un altro giorno, ed è valida con la presenza di almeno un quarto dei soci L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti.

ART. 13 – Per la validità dell'Assemblea straordinaria occorre l'intervento di almeno due terzi dei soci in prima convocazione e, in seconda convocazione, della metà dei soci. Sono valide le deliberazioni che abbiano ottenuto il voto favorevole di due terzi dei presenti. Non possono prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie i Soci che non sono in regola con i pagamenti.

ART. 14 - Il Socio può delegare per iscritto un altro Socio, avente diritto al voto, a rappresentarlo nelle Assemblee. Ciascun Socio non può avere **più di due** deleghe.

ART. 15 - Le votazioni nelle Assemblee hanno luogo per acclamazione o per alzata di mano o, quando richiesto, per voto segreto. Per quanto riguarda le cariche sociali, esse hanno luogo mediante scheda segreta di tipo unico con le modalità previste dal titolo VI.

ART. 16 - La Società è retta ed amministrata da un consiglio composto da 11 membri eletti dall'Assemblea dei Soci e dagli aventi diritto. Il Consiglio ha facoltà di avvalersi dell'opera di esperti scelti fra i Soci sino ad un numero di 4.

Sono membri di diritto del Consiglio Direttivo i Presidenti o persone da questi delegati delle Divisioni costituite dalla Società.

ART. 17 - Il Consiglio Direttivo attende allo sviluppo e all'indirizzo della Società, ai rapporti con il Governo e con Società italiane e straniere, alle funzioni di rappresentanza nonché allo studio di problemi di interesse generale:

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di carattere ordinario della Società secondo le direttive dell'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo stabilisce le quote annuali per le due categorie di Soci e vigila affinché il presente statuto sia osservato.

Il Consiglio Direttivo può istituire comitati o gruppi di lavoro, ove lo ritenga necessario.

Il Consiglio Direttivo può articolare la Società in Divisioni che potranno avere un proprio regolamento purché in armonia con lo Statuto Sociale.

ART. 18 - Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Se nel corso del triennio mancano uno o più consiglieri non superiori ad un terzo, il Consiglio procede alla loro sostituzione per cooptazione.

Della nomina deve essere data comunicazione ufficiale ai Soci con lettera circolare che sarà possibile inoltrare a mezzo fax, posta elettronica, raccomandata A/R o posta elettronica certificata. I Consiglieri rimangono in carica sino al termine del triennio in corso all'atto della nomina.

Ove per dimissioni od altri motivi venisse a mancare più di un terzo dei Consiglieri, il Presidente convocherà l'Assemblea per le nuove elezioni.

La carica di Consigliere è gratuita

ART. 19 - Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del Presidente, e ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno quattro membri del Consiglio con preavviso scritto di almeno 10 giorni

ART. 20 - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, è richiesta la presenza della metà più uno dei membri del Consiglio stesso; le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede. È fatto obbligo ai Consiglieri di partecipare alle riunioni del Consiglio. Se un Consigliere non partecipa a tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo, viene dal Consiglio Direttivo dichiarato dimissionario. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano anche in audio-conferenza, purché i partecipanti possano essere facilmente identificati

ART. 21 - Il Consiglio nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere nonché i responsabili di funzioni specifiche.

ART. 22 - I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo firmati dal Presidente e dal Segretario, devono essere trascritti nei libri dei verbali ed inviati ai Soci comunicazione scritta entro 30 giorni mediante (fax, posta elettronica, raccomandata A/R o posta elettronica certificata)

ART. 23 - Il Presidente rappresenta la Società anche in giudizio e ne presiede le Assemblee. Il Vice Presidente, sostituisce il Presidente per ogni caso d'assenza o impedimento.

ART. 24 - Il Collegio dei revisori eletto dall'Assemblea dei Soci, è composto da tre membri effettivi e dura in carica tre anni. Ad esso è demandata la nomina del Presidente del Collegio dei revisori, la verifica della contabilità e la presentazione all'Assemblea dei Soci della relazione sul bilancio della Società. I Revisori possono non essere Soci della Società Italiana per lo Studio delle Sostanze Grasse e possono essere retribuiti su delibera del Consiglio Direttivo della Società.

ART. 25 - Tutte le cariche elettive della Società possono essere ricoperte dai Soci Collettivi e Ordinari, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 13 dello Statuto Sociale, non sono remunerate ad eccezione dei Revisori dei conti, secondo l'art. 24 dello Statuto ed hanno la durata di anni tre.

ART. 26 - Possono partecipare alle votazioni i Soci Collettivi e Ordinari che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 13 dello Statuto; essi votano personalmente oppure a mezzo delega scritta conferita esclusivamente ad altro Socio che possa partecipare alle votazioni; ciascun Socio delegato non può avere più di due deleghe, in alternativa la scheda potrà essere inviata o consegnata personalmente alla segreteria della Società che dovrà curare la loro conservazione fino al giorno della riunione dell'Assemblea di fronte alla quale le buste devono essere aperte per lo scrutinio finale. Qualora le votazioni siano svolte in via telematica, ogni Socio provvederà a votare in maniera autonoma, seguendo le istruzioni opportunamente trasmesse.

ART. 27 - Il Consiglio Direttivo suggerisce una lista di candidati ed invia la scheda a mezzo posta o fax, posta elettronica, raccomandata A/R o posta elettronica certificata nel caso di votazioni telematiche a tutti i Soci almeno 30 giorni prima della riunione dell'Assemblea, precisando il diritto dei Soci a cancellare tutti o in parte i candidati proposti sostituendo o integrando con altri Soci da loro preferiti. Qualora le votazioni siano svolte in via telematica, ogni Socio provvederà a votare in maniera autonoma, seguendo le istruzioni opportunamente trasmesse.

ART. 28 - Il Presidente dell'Assemblea o chi da lui delegato, con la collaborazione di tre scrutatori procede all'apertura delle schede, fa il calcolo dei voti e proclama eletti i candidati Consiglieri ed i Revisori che hanno riportato il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti viene eletto il candidato più anziano di età. Nel caso di votazioni telematiche, il Presidente prende atto del risultato delle votazioni. Ogni questione che dovesse insorgere in merito all'accertamento dei requisiti per votare o per votare per delega, alla validità delle schede, al computo dei voti o allo svolgimento delle votazioni, è risolta dal Presidente dell'Assemblea, o chi da lui delegato, e dagli scrutatori presenti con decisione collegiale insindacabile, a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente dell'Assemblea. Delle operazioni di voto e dei risultati delle votazioni (numero dei votanti, schede nulle, schede bianche, voti di preferenza conseguiti, eventuali questioni insorte e decise, ecc.) è redatto apposito verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea e dagli Scrutatori presenti. Nel caso di votazioni telematiche, l'apposito verbale, contenente i risultati delle stesse, è firmato dal Presidente.

ART. 29 - Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei Soci che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 13 dello statuto; l'assemblea deve essere convocata almeno 15 gg prima della data proposta tramite comunicazione a tutti i soci indicante la data, l'ora, il luogo, l'ordine del giorno ed eventuali ulteriori informazioni utili; le delibere sono con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e se garantita la presenza la metà degli associati l'approvazione delle modifiche dovrà risultare dal relativo verbale di assemblea straordinaria, sottoscritto da tutti i soci presenti, a cui andrà allegato copia dello statuto aggiornato

ART. 30 - Lo scioglimento della Società può essere deciso solo mediante convocazione di una Assemblea Straordinaria dei Soci, riunita a questo scopo e con delibera mediante voto segreto dei presenti e a maggioranza di due terzi dei voti validi; l'assemblea è valida solo quando sono presenti i tre quarti dei Soci Ordinari e Collettivi in regola con il pagamento delle quote. In caso di scioglimento, il patrimonio della società sarà devoluto esclusivamente a scopi di utilità pubblica per lo studio delle sostanze grasse.

ART. 31 - Per tutto quanto non è presente in questo Statuto, valgano le norme del vigente codice civile in materia.